



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 01/07/2021

FATTO

La ricorrente è cointestataria dei buoni fruttiferi postali ordinari di seguito indicati:

- BFP di £ 500.000, n. ***.729, emesso il 4.12.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riscosso in data 21.12.2016;
- BFP di £ 100.000, n. ***.530, emesso il 21.11.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riscosso in data 21.12.2016;
- BFP di £ 100.000, n. ***.503, emesso il 2.10.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riscosso in data 21.12.2016;
- BFP di £ 100.000, n. ***.573, emesso il 24.01.1988 e appartenente alla serie "Q/P", riscosso in data 29.10.2018;
- BFP di £ 100.000, n. ***.893, emesso il 24.12.1987 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 10.11.2018;
- BFP di £ 100.000, n. ***.894, emesso il 24.12.1987 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 10.11.2018.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Fa presente di avere sporto reclamo il 14.7.2020, senza ottenere riscontro.

A sostegno delle sue pretese, cita in particolare le S.U. n. 13979/2007, che hanno confermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo.



Chiede, pertanto, il riconoscimento per il terzo decennio successivo all'emissione del rendimento indicato sul retro dei buoni, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie P, pari a "lire 25.815 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione" per i BFP di lire 100.00 e "Lire 129.075 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione" per il BFP di Lire 500.00.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP per cui è controversia sono stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009; richiama sul punto la decisione n. 7097/2020 del Collegio di Bologna, secondo la quale occorre guardare al *petitum* al fine di verificare se la controversia attiene ad un vizio genetico o agli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009, riconoscendo la competenza dell'Arbitro solo in quest'ultima ipotesi.

Rileva altresì come la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

L'intermediario afferma di aver utilizzato, per l'emissione dei BFP appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di aver apposto, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione di quelli applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente (il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita la sentenza n. 10105 del 7 novembre 2019 del Tribunale di Milano, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/2019).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio operato, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza n. 13979/2007 della Cassazione, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto dal presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio.

Di conseguenza chiede: "- in via preliminare:

- l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;

- nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".

Nelle repliche, la ricorrente rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario, in quanto la presente controversia ha ad oggetto "gli effetti del negozio posto in essere".

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, osserva come le recenti disposizioni abbiano attratto la materia del risparmio postale nell'ambito di competenza dell'ABF (cita a supporto il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/13).

Con riferimento ai buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P fa presente che è stato utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie "P", sul cui retro è stato apposto un timbro che non ha modificato i rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno.

Insiste, pertanto, per il rimborso dei buoni fruttiferi postali, secondo le condizioni indicate sulla tabella posta sul retro del titolo.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 6 BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In via preliminare, questo Arbitro valuta come infondata l'eccezione di incompetenza temporale incidentalmente sollevata dall'intermediario, fondata sulla circostanza che i buoni in oggetto di contenzioso sono stati emessi in periodo antecedente al 1° gennaio 2009, data a decorrere dalla quale l'Arbitro radica la propria competenza. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al petitum, per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 5673/2013, ha esplicitato che: «Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF».

Quanto invece all'eccezione di incompetenza per materia, il Collegio richiama la già citata decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento, che ha chiarito per un verso come la raccolta del risparmio postale rientri tra i servizi di bancoposta disciplinati dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, ai quali si applica la normativa in materia di "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"; e per altro verso che il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che parla specificamente di “connotazioni contrattuali”).

Venendo al merito della controversia, il Collegio richiama l’art. 5 del Decreto Ministeriale, secondo cui “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Esaminando le copie dei titoli versate in atti si evince l’apposizione sia del timbro con la dicitura “Serie Q/P”, sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso.

L’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione del buono della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Il Collegio richiama l’orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr, ex multis, Coll. Bari, dec. n. 7783/2018, Coll. Bologna, dec. n. 4245/2018 e Coll. Roma, dec. n. 2382/2018).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro dei titoli medesimi, originariamente previsto per la serie “P”, che andrà computato dall’intermediario ai fini dell’integrazione del rimborso già effettuato (i buoni risultano già riscossi).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS